

Legge regionale 11 maggio 1988 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

Art. 26

Ulteriori interventi a favore di istituzioni culturali(programmi 2.3.3., 2.3.6. e 2.3.8.)

1. In relazione alla peculiare funzione riconosciuta alla << Scuola Internazionale >> di Trieste dall' articolo 10, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola medesima una sovvenzione annua per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Per la concessione di detta sovvenzione si applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, salva restando la competenza determinata, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 31 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e dell' articolo 6, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, con il comma 3.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5839 (1.1.162.2.06.06.) con la denominazione: << Sovvenzione annua alla scuola internazionale di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5839 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

5.

(ABROGATO)

(1)

6.

(ABROGATO)

(2)

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.8. - spese d' investimento - Categoria 2.6. - Sezione VI - il capitolo 6236 (2.1.262.3.06.06.) con la denominazione << Contributo straordinario all' Istituto Gramsci del Friuli - Venezia Giulia avente sede in Trieste, per la ristrutturazione e l' ammodernamento della sede, per l' acquisto di attrezzature e di arredi e per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l' anno 1988.

8. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa << Casa del popolo >> con sede in Lauco un finanziamento straordinario di lire 200 milioni per l' anno 1988, per un intervento volto alla riparazione, ristrutturazione, adeguamento antisismico e conseguimento di condizioni di agibilità dell' edificio di proprietà della Società cooperativa stessa denominato << Casa del popolo >> in Lauco.

9. Il finanziamento sarà concesso a seguito di presentazione di domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà erogato per il 70%% all' inizio dei lavori per il rimanente all' avvenuto collaudo degli stessi.

10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.6. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI, il capitolo 6069 (2.1.243.3.06.06.) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Società cooperativa " Casa del popolo" con sede in Lauco per la riparazione, la ristrutturazione, l' adeguamento antisismico e il conseguimento di condizioni di agibilità dell' edificio denominato " Casa del popolo" in Lauco >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1988.

Note:

1 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

2 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000